ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 30/03/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

Regolamento generale in materia di videosorveglianza Comune di LOIANO

(CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2026

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI

Sezione I - Oggetto, riferimenti e definizioni

1. Oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, compresi i trattamenti di dati personali a mezzo di nuove tecnologie, effettuati dall'Ente titolare.

2. Riferimenti normativi

2.1 Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare tiene conto del seguente quadro normativo:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, coordinato con Legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/N471;
- Decreto del Ministero dell'interno datato 5 agosto 2008;
- "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Circolare n. 558/SICPART/422.2/47/316370 datato 8 giugno 2017 del Capo della Polizia, recante: "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana – Forza di Intervento Rapido";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Regolamento UE n. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (di seguito anche RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato e riformato dal D.lgs. n. 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

- D.Lgs. del 18 maggio 2018, n, 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

Sezione II – Principi generali

3. I principi di finalità e liceità

3.1 I trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente Titolare a mezzo dei sistemi di videosorveglianza sono effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR poiché il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, per gli aspetti più attinenti alla prevenzione a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, i trattamenti sono effettuati in aderenza al D.lgs. n. 51/2018.

3.2 Per ciascuna delle finalità di trattamento disciplinate nel presente regolamento l'Ente Titolare conduce, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, valutazione d'impatto.

4. Principio di correttezza e trasparenza

4.1 L'Ente Titolare effettua il trattamento di dati a mezzo dei sistemi di videosorveglianza secondo il principio di correttezza, ovvero i dati personali non sono trattati in modo pregiudizievole, discriminatorio, imprevisto o fuorviante per l'interessato.

4.2 In correlazione al principio di cui al comma che precede, l'Ente Titolare effettua il trattamento di dati in maniera trasparente nei confronti degli interessati, installando cartelli visibili, fornendo informazioni chiare e puntuali sulle modalità di trattamento e rappresentando come i cittadini possono interloquire con l'Amministrazione in ordine all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.

5. Principio di necessità

5.1 L'Ente Titolare ha valutato che non è possibile perseguire le finalità di cui al presente regolamento con misure alternative alla videosorveglianza, poiché inefficaci.

5.2 Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e sicurezza. I sistemi sono configurati in modo da ridurre al minimo l'incidenza sui diritti e sulle libertà fondamentali degli interessati.

6. Principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati

6.1 Il trattamento di dati personali tramite un sistema di videosorveglianza è lecito solo se è rispettato il principio di proporzionalità (cfr. articolo 5, lettera b) GDPR) e i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in aderenza all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.

6.2 Le modalità di effettuazione del trattamento di dati tramite sistemi di videosorveglianza, tra cui il numero di videocamere, le modalità di ripresa e la dislocazione delle stesse, e l'accesso alle immagini sono definite in aderenza agli scopi prefissati.

7. Principio di limitazione della conservazione

7.1 L'Ente Titolare definisce specifici tempi di cancellazione in relazione alle finalità e ai sistemi di videosorveglianza utilizzati.

7.2 L'Ente Titolare implementa sistemi che cancellano le registrazioni dopo un periodo di tempo predefinito, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

8. Principio di integrità e riservatezza

8.1 L'Ente Titolare protegge adeguatamente i dati personali contro l'accesso, la divulgazione, l'alterazione e la distruzione non autorizzati, mantenendo in sicurezza mediante misure tecniche e organizzative appropriate.

8.2 L'Ente Titolare può implementare, tramite apposito disciplinare tecnico, soluzioni di:

- crittografia per proteggere i flussi video e le registrazioni archiviate, sia che si trovino su server locali che in cloud;
- controllo degli accessi, limitando l'accesso alle registrazioni video solo al personale autorizzato;
- autenticazione nominativa e con password policy robuste;
- registrazioni di log per monitoraggio del buon funzionamento e verifiche di sicurezza informatica;
- profilazione che consenta di assegnare agli interessati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze attribuite ai singoli operatori;
- protezione delle infrastrutture di rete e dei server, garantendo che queste siano protette da attacchi esterni, come l'hacking o il software malevolo;
- formazione del personale autorizzato, anche in ordine alla protezione dei dati personali e alla sicurezza informatica.

CAPO II – Responsabilità del trattamento

9. Titolare del trattamento e responsabilità connesse al trattamento

9.1 Il Titolare del trattamento dei dati è Comune di Loiano, che ha disciplinato compiti e responsabilità in ordine agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali con la delibera di Giunta Comunale n. 141/2018.

9.2 In aderenza alla deliberazione di cui al comma precedente, il Titolare del trattamento nomina i Soggetti attuatori o Designati al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, ovvero i soggetti in capo ai quali in relazione alle specifiche finalità previste è attribuita la responsabilità dei trattamenti di dati personali effettuati a mezzo dei sistemi di videosorveglianza.

9.3 In capo al soggetto di cui al comma 9.1 sussiste l'onere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR, di nominare responsabili del trattamento i soggetti fornitori dei servizi correlati alla videosorveglianza.

9.4 Per gli aspetti tecnologici, ivi comprese le adeguate misure di sicurezza, i Soggetti attuatori o Designati al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, vanno nominati nell'ambito dello specifico ruolo svolto per ciascun trattamento effettuato tramite sistemi di videosorveglianza.

9.5 In capo al soggetto di cui al comma 9.1 sussiste l'onere di condurre, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, apposita valutazione di impatto per ciascuna delle diverse finalità di trattamento riportate nel presente regolamento.

10. Soggetti autorizzati

10.1 Il trattamento di dati personali mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente ai soggetti preventivamente autorizzati.

10.2 L'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei soggetti incaricati deve avvenire per iscritto e deve essere circoscritta ad un numero limitato di persone.

10.3 Ai soggetti autorizzati è somministrata adeguata formazione in ordine alla normativa in materia di protezione dei dati personali e alle funzionalità del sistema di videosorveglianza utilizzato.

CAPO III - Videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana

11.I trattamenti di dati personali effettuati per finalità di sicurezza urbana

11.1 L'Ente Titolare effettua trattamenti di dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge n. 4/2017 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 per finalità di sicurezza urbana.

11.2 Ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. a), del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 l'Ente Titolare installa telecamere di videosorveglianza per il perseguimento degli obiettivi di "prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria", previa stipula di un patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura territorialmente competente.

11.3 In ogni caso l'Ente Titolare pianifica le realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti alle finalità di cui al presente articolo, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio, condividendo con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza, anche al fine di evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

11.4 Il sistema di videosorveglianza è costituito dall'insieme degli apparati elencati nel documento allegato al presente regolamento (Allegato A) e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Titolare del trattamento che descrive anche la posizione delle telecamere sul territorio cittadino. Il Soggetto attuatore o Designato al trattamento secondo il modello organizzativo adottato di cui al punto 9.2 del presente regolamento provvede al suo aggiornamento riportando le modifiche e le integrazioni direttamente nel documento pubblicato.

12. Accesso alle immagini

12.1 La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo distinti livelli di profilazione stabiliti con apposito atto dal Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, eventualmente corredato da un Disciplinare ad uso interno contenente istruzioni tecniche più dettagliate agli operatori autorizzati.

12.2 La consultazione dei dati può essere effettuata:

- per esigenze di manutenzione degli impianti;
- in caso di richiesta di accesso dell'interessato ai propri dati personali, nonché ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990;
- nell'esercizio delle finalità di cui all'articolo precedente dai soggetti precipuamente autorizzati;
- al fine di assolvere agli oneri derivanti da richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

13. Tempi di conservazione delle immagini

13.1 Le immagini registrate mediante il sistema di videosorveglianza per le finalità di cui all'art. 11 sono conservate per massimo di sette giorni. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

13.2 La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a sette giorni, è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o per lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria.

14. Misure di sicurezza tecnologiche del sistema di videosorveglianza cittadino

14.1 L'Ente definisce le misure tecnologiche implementate al fine di proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati mediante il sistema di videosorveglianza indicando:

a) l'architettura funzionale in cui siano indicati attori, sistemi e flussi informativi coinvolti nel trattamento;
b) le modalità di accesso, colloquio, trasmissione e fruizione del servizio da parte dei diversi attori;
c) i profili di autorizzazione e funzionalità offerte agli utenti del sistema;
d) le procedure di autenticazione informatica;
e) la tipologia di cifratura dei canali di trasmissione;
f) la sussistenza di procedure di backup e il loro aggiornamento e verifica;
g) le modalità di verifica periodica in ordine all'adeguatezza delle misure adottate;
h) l'implementazione di misure atte a rilevare, prevenire e rimuovere software maligni come virus, worm e trojan;
i) il processo di implementazione di aggiornamenti e patch;
j) le misure individuate per la protezione degli accessi fisici ai dispositivi e agli edifici per impedire accessi fisici non autorizzati;
k) gli strumenti utilizzati per monitorare la sicurezza dei sistemi;
l) l'eventuale isolamento di rete e segmentazione.

14.2 Sono implementati sistemi di videosorveglianza che consentano l'acquisizione di immagini chiare e dettagliate, in numero e con posizionamenti che comprimano quanto meno possibile i diritti e le libertà dei cittadini.

14.3 I sistemi di videosorveglianza devono essere scalabili, al fine di adattarsi alla crescita futura o ai cambiamenti nelle esigenze di sicurezza e con caratteristiche che consentano l'interoperabilità.

15. Informativa per il trattamento dei dati personali

15.1 In attuazione del principio di trasparenza, l'Ente Titolare rende nota ai cittadini la presenza di sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa cartellonistica (informativa ridotta o di "primo livello") riportante gli elementi essenziali del trattamento, posizionata in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona videosorvegliata. L'Ente Titolare pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sua forma integrale e circostanziata, l'informativa per il trattamento dei dati personali che presenti i contenuti di cui all'art. 13 del GDPR oppure, ove applicabile, di cui all'art. 10 del D.lgs. 51/2018.

16. Sistemi integrati di videosorveglianza e accesso da parte delle Forze dell'Ordine

16.1 L'Ente Titolare promuove, in aderenza alle intese con il Comitato metropolitano di cui all'art. 6 del D.L. n. 14/2017 e/o con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della L. 121/1981, il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza con altri soggetti pubblici.

16.2 L'Ente Titolare può fornire l'accesso al sistema di videosorveglianza alle Forze dell'Ordine che ne fanno richiesta.

16.3 L'Ente Titolare stipula all'uopo un'apposita Convenzione ove riportare:

a) la definizione dei ruoli in materia di protezione dei dati personali, indicando espressamente che le Forze dell'Ordine accedono nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, pertanto, in qualità di autonomi titolari del trattamento ex art. 4 par. 1 num. 7 del GDPR e secondo quanto previsto dalle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata (art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48);
b) il Responsabile della Convenzione;
c) l'onere in capo alle Forze dell'Ordine di comunicare formalmente i nominativi dei soggetti che saranno abilitati al sistema di videosorveglianza dell'Ente affinché siano assegnate ad essi credenziali nominative;
d) modalità di accesso al sistema, escludendo, senza alcuna possibilità di deroga, la fruizione a mezzo di sistemi o applicazioni di terze parti;
e) gestione delle credenziali di autenticazione;
f) misure di sicurezza attivate (ad es. blocco dell'utenza in caso di 5 tentativi falliti di accesso, scadenza della password, tracciatura degli accessi);
g) ruolo del Comune e del Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR.

16.4 È esclusa la condivisione delle immagini del sistema di videosorveglianza a mezzo di applicazioni esterne al sistema e per le quali l'Ente Titolare non ha un contratto di fornitura in essere, con la previsione di specifiche misure tecniche e organizzative.

17. Censimento dei sistemi di videosorveglianza e collaborazione con privati

17.1 L'Ente Titolare può estendere, previo accordo e senza oneri economici, il proprio sistema di videosorveglianza, ricomprendendo i sistemi di soggetti privati impiegati per il controllo di spazi ed aree antistanti gli edifici privati secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

CAPO IV - Videosorveglianza per finalità di sorveglianza rifiuti

18. I trattamenti di dati personali effettuati per finalità di sorveglianza rifiuti

18.1 L'Ente Titolare installa sistemi di videosorveglianza per finalità di lotta all'abbandono dei rifiuti sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali sotterranee ai sensi degli artt. 192 e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per cui è prevista sanzione amministrativa (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689) e/o penale.

18.2 Il degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti è violazione della vivibilità e del decoro delle città posti alla base del concetto di sicurezza urbana di cui al D.lgs. 14/2017.

18.3 L'Ente Titolare installa sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ogni qualvolta non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

18.4 In aderenza al principio di minimizzazione, l'Ente Titolare installa sistemi di videosorveglianza che consentano la registrazione delle immagini solo in caso di alert generati dal sistema, anziché sistemi con registrazione H24 delle immagini.

18.5 In tutti i casi in cui il sistema di cui al comma 4 contempli l'utilizzo di logiche algoritmiche, l'Ente Titolare rappresenta, in aderenza al principio della trasparenza, la descrizione dell'algoritmo di rilevamento nell'informativa, ex art. 13 del GDPR.

18.6 L'Ente Titolare fornisce le informazioni relative al trattamento dei dati personali nelle modalità indicate all'art. 15 del presente regolamento.

19. La consultazione dei dati

19.1 La consultazione dei dati registrati può essere effettuata:

- per esigenze di manutenzione degli impianti;
- previa autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o dell'Autorità giudiziaria ove necessario, in caso di richiesta di accesso dell'interessato ai propri dati personali, nonché ai sensi dell'art. 21 della L. n. 241/1990, in particolare nel rispetto di quanto indicato all'art. 24 comma 7 della stessa legge;
- per finalità di contestazione delle violazioni amministrative ai sensi dell'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli operatori a ciò autorizzati;
- al fine di assolvere agli oneri derivanti da richieste dell'Autorità giudiziaria;
- nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

20. Tempi di conservazione delle immagini

20.1 Le immagini registrate mediante il sistema di videosorveglianza per le finalità di cui all'art. 18 sono conservate per massimo di sette giorni. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

20.2 In tutti i casi in cui le immagini videoregistrate dal sistema non afferiscano alla violazione di cui al precedente articolo, queste sono immediatamente eliminate dall'operatore di Polizia Locale.

20.3 La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a sette giorni è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o per lo svolgimento di attività di Polizia Giudiziaria.

20.4 Le immagini sono conservate per la finalità di contestazione delle violazioni amministrative ai sensi dell'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero come elemento di prova in caso di indagini di Polizia Giudiziaria.

21. Misure di sicurezza tecnologiche del sistema

21.1 Richiamate le misure di sicurezza indicate all'art. 14 del presente regolamento, l'Ente Titolare implementa, a titolo non esaustivo, le seguenti misure di sicurezza:

a) accesso alla memoria di dispositivi collocati presso l'area da sorvegliare, consentito esclusivamente a mezzo di credenziali;
b) cifrature dei dati presenti su dispositivi collocati presso l'area da sorvegliare;
c) protezione fisica dei dispositivi collocati presso l'area da sorvegliare.

CAPO V - Videosorveglianza per finalità di tutela del patrimonio o dei dipendenti/collaboratori e di protezione dei dati personali e dei sistemi informativi

22. La videosorveglianza per tutela di patrimonio e dipendenti

22.1 L'Ente Titolare installa, in attuazione dell'art. 32 del GDPR, sistemi di videosorveglianza al fine della tutela di beni appartenenti al patrimonio comunale, di cui all'art. 826 Codice Civile, ed in particolare del Palazzo Comunale, nonché per la tutela della sicurezza dei propri dipendenti, dei dati personali da esso acquisiti durante le proprie attività e dei sistemi informativi dell'Ente.

22.2 È fatto divieto dell'utilizzo delle apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, anche se indiretta, in conformità a quanto previsto dall'Art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Qualora le telecamere inquadrino, anche solo parzialmente o in via incidentale, postazioni di lavoro o aree di transito del personale dipendente, l'attivazione del sistema è subordinata alla stipula di un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, alla preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

22.3 Le telecamere installate negli atri, nelle portinerie e nei luoghi di accesso ai locali sono posizionate in modo da limitare l'inquadratura all'accesso stesso, senza possibilità di riprendere in alcun modo la registrazione ai "marcatempo" degli ingressi e delle uscite del personale né l'attività lavorativa degli addetti alle portinerie.

22.4 Non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (per esempio bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi, mense, ecc.).

22.5 Non è ammesso l'utilizzo di videocamere al solo fine di controllare il rispetto di divieti vari (es. divieto di fumare, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare) e comunque non sono ammessi controlli su ogni altra azione o comportamento non rispondente alle finalità al comma 1 del presente articolo. Dette finalità devono essere rese note attraverso apposita informativa.

22.6 I soggetti appositamente autorizzati e preposti al servizio di portineria e guardiania sono autorizzati alla consultazione delle immagini in tempo reale.

22.7 Fermo restando quanto richiamato al punto 22.2 l'Ente Titolare installa il sistema di videosorveglianza, per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970).

22.8 Agli interessati viene somministrata l'informativa per il trattamento dei dati personali nelle modalità indicate all'art. 15 del presente regolamento.

23. Ruoli e responsabilità

23.1 In aderenza alla deliberazione di cui all'art. 10.1 del presente regolamento, il Direttore (Organizzazione, Personale, ecc.) è il Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, ovvero il soggetto in capo al quale è riconosciuta la responsabilità dei trattamenti di dati personali effettuati a mezzo dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo precedente.

23.2 In capo al soggetto di cui al comma precedente, sussiste l'onere di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR, responsabili del trattamento i soggetti fornitori dei servizi correlati alla videosorveglianza.

23.3 Per gli aspetti tecnologici, in caso di utilizzo di sistemi e infrastrutture comunali, è Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, il Responsabile dei sistemi informativi dell'Ente Titolare.

24. La consultazione dei dati

24.1 La consultazione dei dati registrati può essere effettuata soltanto:

a) per esigenze di manutenzione degli impianti;
b) per richieste effettuate dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze dell'Ordine;
c) in caso di danneggiamenti del patrimonio, furto di dati e danni a persone al fine di avviare le azioni, anche giudiziarie, di rimedio;
d) nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
e) in caso di richiesta di accesso dell'interessato ai propri dati personali;
f) in tempo reale e sino agli ultimi dieci minuti di registrazione da parte dei soggetti incaricati alla vigilanza.

25. Tempi di conservazione delle immagini

25.1 L'Ente Titolare configura il sistema di videosorveglianza in maniera da cancellare i dati personali automaticamente e con modalità tali da non rendere riutilizzabili i dati cancellati, dopo sette giorni.

25.2 Il periodo di conservazione di sette giorni è ritenuto necessario in ragione dell'importanza strategica del patrimonio informativo dell'Ente titolare e della rappresentanza politica dell'Ente.

26. Copie di dati e comunicazione

26.1 Il Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, di cui all'art. 22 del presente regolamento può disporre l'effettuazione di copie dei dati registrati dal sistema di videosorveglianza soltanto in caso di specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

26.2 Le immagini sono condivise a mezzo del sistema di videosorveglianza oppure salvate su di un dispositivo rimovibile che, in caso di consegna differita rispetto all'effettuazione della copia, è custodito in maniera sicura.

27. Nuove installazioni, riposizionamento e rimozione delle apparecchiature di videosorveglianza

27.1 Il Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, di cui all'art. 23 valuta la proporzionalità delle richieste di nuove installazioni, riposizionamento o rimozione delle apparecchiature di videosorveglianza agli scopi prefissati.

27.2 In caso di valutazione positiva, la richiesta è depositata presso le Rappresentanze sindacali per un periodo non inferiore a 20 giorni, trascorsi i quali, in mancanza di osservazioni da parte delle stesse, si considera acquisito il loro consenso alla nuova installazione o riposizionamento.

27.3 In caso di rimozione delle apparecchiature di videosorveglianza, il Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato, notizia le organizzazioni sindacali.

CAPO VI - Utilizzo di microcamere indossabili (bodycam)

28. Utilizzo delle bodycam

28.1 Il Comandante di Polizia Locale può determinare l'utilizzo di bodycam in costanza di specifiche esigenze e finalità, che non possano essere altrimenti soddisfatte:

a) per documentare attività di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, svolte nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina di settore (v. la l. 7 marzo 1986, n. 65), trovando applicazione, in tale contesto, per quanto attiene agli aspetti di protezione dei dati, le disposizioni di cui al d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

b) al fine di prevenire eventuali aggressioni agli agenti nel contesto dell'attività di natura amministrativa, trovando applicazione le norme che disciplinano l'impiego degli strumenti tecnologici negli ambiti in cui si svolge anche l'attività lavorativa, essendo i trattamenti in tal caso finalizzati alla tutela e sicurezza delle persone e stante l'idoneità di siffatti strumenti tecnologici a tracciare, seppur in via indiretta e preterintenzionale, l'attività degli agenti (v. artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del Regolamento, nonché 114 del Codice, in riferimento all'art. 4, comma 1, della l. 300/1970).

28.2 Nel caso di utilizzo delle bodycam per la finalità di cui alla lettera a) del comma che precede, è necessario procedere con la consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 51/2018.

28.3 L'ordine di avvio della registrazione è impartito, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 29, dal Comandante di Polizia Locale, o dal più alto in grado, in particolare nel caso in cui le circostanze facciano presumere l'insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di cui al comma precedente.

28.4 I dati raccolti dalla bodycam fanno riferimento alle seguenti informazioni personali:

a) registrazione audio e video relativa alla persona, successivamente identificabile in base all'aspetto e ad altri elementi specifici;
b) immagine in modalità foto relativa alla persona, successivamente identificabile in base all'aspetto e ad altri elementi specifici;
c) data e ora della registrazione;
d) coordinate GPS della registrazione.

29. Il Disciplinare Tecnico

29.1 Il Comandante di Polizia Locale adotta un Disciplinare a mezzo del quale regolamentare l'impiego delle bodycam.

29.2 Nel Disciplinare sono previste le condizioni che consentono l'attivazione delle bodycam, e quelle in cui è esclusa l'attivazione. Il Disciplinare dovrà indicare altresì il modo in cui potranno essere utilizzati tali dispositivi, avvertendo della necessità di adottare particolari cautele in casi particolari.

29.3 Con il medesimo Disciplinare il Comandante di Polizia Locale fornisce specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa (forniti di specifiche credenziali e incaricati della visualizzazione delle immagini in tempo reale) circa le ipotesi in presenza delle quali inviare soccorsi e/o avvisare le Forze di Polizia.

29.4 Il personale cui è assegnata la bodycam è addestrato e istruito sul suo utilizzo, anche riguardo agli aspetti legati alla protezione dei dati personali.

30. Il trattamento delle immagini registrate e i tempi di conservazione

30.1 Al termine del servizio la bodycam viene consegnata all'operatore autorizzato ai fini del salvataggio delle immagini a mezzo dell'applicativo in uso.

30.2 L'accesso a ciascuno dei file video deve essere specificamente autorizzato dal Comandante di Polizia Locale, escludendo un'autorizzazione all'accesso massivo.

30.3 Il trasferimento delle immagini all'Autorità Giudiziaria deve avvenire con modalità che garantiscano l'accesso al solo personale autorizzato e la possibilità di verifica a posteriori dell'autenticità dei documenti.

30.4 Le immagini sono eliminate dal dispositivo bodycam dopo il salvataggio di cui al comma 30.1 e sono cancellate da postazioni e piattaforma applicativa al massimo entro sei mesi, fatti salvi i casi di trasferimento ai sensi del comma precedente.

30.5 E' fatto salvo l'accesso alle immagini:

- per esigenze di manutenzione degli impianti;
- previa autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o dell'Autorità giudiziaria, in caso di richiesta di accesso dell'interessato ai propri dati personali, nonché ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990;
- nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

31. Misure di sicurezza tecnologiche del sistema

31.1 Il Comandante di Polizia Locale è responsabile dell'implementazione di misure di sicurezza di bodycam e piattaforma applicativa, tra cui:

a) l'implementazione di meccanismo utilizzato per tener traccia delle responsabilità (assegnazioni/acquisizione delle registrazioni, e degli accessi), c.d. watermarking;
b) l'utilizzo di tecniche che assicurano la non ripudiabilità delle registrazioni effettuate;
c) il tracciamento delle operazioni di visualizzazioni delle immagini;
d) la definizione di profili di autorizzazione distinti in base al ruolo assegnato a ciascun operatore;
e) l'accesso alle immagini è consentito solo a mezzo di postazioni connesse al dominio dell'Ente;
f) la registrazione di file di log non modificabili, relativi agli accessi e alle operazioni compiute dagli utenti;
g) l'utilizzo di tecniche di cifratura ai fini della conservazione delle immagini con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

CAPO VII - Utilizzo di telecamere da cruscotto auto (dashcam)

32. Utilizzo delle dashcam

32.1 Il Comandante di Polizia Locale può determinare l'utilizzo di dashcam in costanza di specifiche esigenze e finalità, che non possano essere altrimenti soddisfatte:

c) in generale, per ragioni connesse alla peculiarità di un determinato servizio, per il quale vi sia pericolo di pregiudizio alla sicurezza degli operatori o di terze persone coinvolte;

d) per attività di Polizia Giudiziaria, nel caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria, e per gli atti specificamente delegati dall'Autorità Giudiziaria;

e) in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche, sotto la direzione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, limitatamente ai casi in cui l'evolversi degli scenari di intervento faccia intravedere l'insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica o comunque siano perpetrati fatti costituenti reato.

32.2 L'ordine di avvio della registrazione è impartito, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33, dal Comandante di Polizia Locale, o dal più alto in grado, in particolare nel caso in cui le circostanze facciano presumere l'insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di cui al comma precedente.

32.3 I dati raccolti dalla dashcam fanno riferimento alle seguenti informazioni personali:

e) registrazione audio e video relativa alla persona, successivamente identificabile in base all'aspetto e ad altri elementi specifici;
f) immagine in modalità foto relativa alla persona, successivamente identificabile in base all'aspetto e ad altri elementi specifici;
g) data e ora della registrazione;
h) coordinate GPS della registrazione.

33. Il Disciplinare Tecnico

33.1 Il Comandante di Polizia Locale adotta un Disciplinare a mezzo del quale regolamentare l'impiego delle dashcam.

33.2 Nel Disciplinare sono previste le condizioni che consentono l'attivazione delle dashcam, e quelle in cui è esclusa l'attivazione. Il Disciplinare dovrà indicare altresì il modo in cui potranno essere utilizzati tali dispositivi, avvertendo della necessità di adottare particolari cautele in casi particolari.

33.3 Con il medesimo Disciplinare il Comandante di Polizia Locale fornisce specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa (forniti di specifiche credenziali e incaricati della visualizzazione delle immagini in tempo reale) circa le ipotesi in presenza delle quali inviare soccorsi e/o avvisare le Forze di Polizia.

33.4 Il personale cui è assegnata la dashcam è addestrato e istruito sul suo utilizzo, anche riguardo agli aspetti legati alla protezione dei dati personali.

34. Il trattamento delle immagini registrate e i tempi di conservazione

34.1 Al termine del servizio la dashcam viene consegnata all'operatore autorizzato ai fini del salvataggio delle immagini a mezzo dell'applicativo in uso.

34.2 L'accesso a ciascuno dei file video deve essere specificamente autorizzato dal Comandante di Polizia Locale, escludendo un'autorizzazione all'accesso massivo.

34.3 Il trasferimento delle immagini all'Autorità Giudiziaria deve avvenire con modalità che garantiscano l'accesso al solo personale autorizzato e la possibilità di verifica a posteriori dell'autenticità dei documenti.

34.4 Le immagini sono eliminate dal dispositivo dashcam dopo il salvataggio di cui al comma 34.1 e sono cancellate da postazioni e piattaforma applicativa al massimo entro sei mesi, fatti salvi i casi di trasferimento ai sensi del comma precedente.

34.5 E' fatto salvo l'accesso alle immagini:

- per esigenze di manutenzione degli impianti;
- previa autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o dell'Autorità giudiziaria, in caso di richiesta di accesso dell'interessato ai propri dati personali, nonché ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990;
- nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

35. Misure di sicurezza tecnologiche del sistema

35.1 Il Comandante di Polizia Locale è responsabile dell'implementazione di misure di sicurezza di dashcam e piattaforma applicativa, tra cui:

a) l'implementazione di meccanismo utilizzato per tener traccia delle responsabilità (assegnazioni/acquisizione delle registrazioni, e degli accessi), c.d. watermarking;
b) l'utilizzo di tecniche che assicurano la non ripudiabilità delle registrazioni effettuate;
c) il tracciamento delle operazioni di visualizzazioni delle immagini;
d) la definizione di profili di autorizzazione distinti in base al ruolo assegnato a ciascun operatore;
e) l'accesso alle immagini è consentito solo a mezzo di postazioni connesse al dominio dell'Ente;
f) la registrazione di file di log non modificabili, relativi agli accessi e alle operazioni compiute dagli utenti;
g) l'utilizzo di tecniche di cifratura ai fini della conservazione delle immagini con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

CAPO VIII - Aeromobili a pilotaggio remoto (droni)

36. Utilizzo dei droni

36.1 L'Ente Titolare può utilizzare i droni per le finalità di seguito indicate:

a) al fine di rilevazione di abusi edilizi, incidenti stradali e, più in generale, per ragioni connesse allo svolgimento di attività finalizzate a verifiche e sanzioni amministrative, laddove il rilevamento delle immagini sia immediato, diretto e contestuale alle suddette attività di polizia locale, non prolungato né sistematico;

b) per finalità di Protezione Civile, laddove il rilevamento delle immagini sia immediato, diretto e contestuale alle suddette attività di protezione civile e non implichi un trattamento di dati personali prolungato né sistematico.

36.2 Per la finalità di cui alla lettera a) del precedente comma è responsabile il Comandante di Polizia Locale, che disciplina l'impiego dei dispositivi citati con apposito atto.

36.3 Per la finalità di cui alla lettera b) del comma 36.1 è Responsabile il Capo dell'area, settore, dipartimento o comunque sia denominata dall'organizzazione dell'Ente che ha al proprio interno la Protezione Civile, che disciplina l'impiego dei dispositivi citati con apposito atto.

36.4 Il personale autorizzato all'utilizzo dei droni è addestrato e istruito sul loro utilizzo, anche riguardo agli aspetti legati alla protezione dei dati personali.

37. Il trattamento delle immagini registrate e i tempi di conservazione

37.1 Al termine del servizio il drone viene consegnato all'operatore autorizzato ai fini del salvataggio delle immagini a mezzo dell'applicativo in uso.

37.2 L'accesso a ciascuno dei file video deve essere specificamente autorizzato dai soggetti di cui ai punti 36.2 e 36.3, escludendo un'autorizzazione all'accesso massivo.

37.3 L'eventuale trasferimento delle immagini all'Autorità Giudiziaria deve avvenire con modalità che garantiscano l'accesso al solo personale autorizzato e la possibilità di verifica a posteriori dell'autenticità dei documenti.

37.4 Le immagini sono eliminate dal drone dopo il salvataggio di cui al comma 36.1 e sono cancellate da postazioni e piattaforma applicativa al massimo entro sei mesi, fatti salvi i casi di trasferimento ai sensi del comma precedente.

37.5 E' fatto salvo l'accesso alle immagini:

- per esigenze di manutenzione degli impianti;
- previa autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o dell'Autorità giudiziaria, in caso di richiesta di accesso dell'interessato ai propri dati personali, nonché ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990;
- nel caso di visite ispettive da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

38. Misure di sicurezza tecnologiche del sistema

38.1 I soggetti di cui ai punti 36.2 e 36.3 sono responsabili dell'implementazione di misure di sicurezza di droni e piattaforma applicativa, tra cui:

a) l'implementazione di meccanismo utilizzato per tener traccia delle responsabilità (assegnazioni/acquisizione delle registrazioni, e degli accessi), c.d. watermarking;

b) l'utilizzo di tecniche che assicurano la non ripudiabilità delle registrazioni effettuate;

c) il tracciamento delle operazioni di visualizzazioni delle immagini;

d) la definizione di profili di autorizzazione distinti in base al ruolo assegnato a ciascun operatore;

e) l'accesso alle immagini è consentito solo a mezzo di postazioni connesse al dominio dell'Ente;

f) la registrazione di file di log non modificabili, relativi agli accessi e alle operazioni compiute dagli utenti;

g) l'utilizzo di tecniche di cifratura ai fini della conservazione delle immagini con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati.

Capo IX - Sistema di lettura targhe

39. Utilizzo di sistema di lettura targhe

39.1 Il Comandante di Polizia Locale per attività di Polizia Giudiziaria, può definire l'utilizzo di un sistema di lettura targhe nel caso di:

a) necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria, e per gli atti specificamente delegati dall'Autorità Giudiziaria;
b) finalità di pubblica sicurezza su istruzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, previo parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

39.2 Il personale di Polizia Locale, dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per le finalità di cui al comma precedente può accedere allo schedario dei veicoli rubati conservato presso il Centro Elaborazione Dati di cui all'art. 8 della legge 121/81, come disposto dall'art. 16-quater del D.L. n. 8 del 1993.

39.3 Gli apparati del sistema di lettura targa sono elencati nel documento allegato al presente regolamento (Allegato A) e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Titolare del trattamento che descrive anche il loro posizionamento sul territorio cittadino. Il Soggetto attuatore o Designato al trattamento, secondo il modello organizzativo adottato di cui al punto 9.2 del presente regolamento provvede al suo aggiornamento, riportando le modifiche e le integrazioni direttamente nel documento pubblicato.

39.4 Per le finalità di cui al punto 34.1, l'Ente Titolare può richiedere al Prefetto territorialmente competente il collegamento del locale sistema di lettura targhe al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.), che tramite postazione di lavoro autorizzata segnala in tempo reale, tramite l'invio di un "Alert" alle Sale Operative collegate, il passaggio, sotto una delle telecamere posizionate, dei veicoli che risultano inseriti nelle liste "A1; A2 e C" del sistema S.C.N.T.T., ovvero rubati e smarriti (A1), non revisionati (A2), di interesse di Polizia Giudiziaria (C).

Capo X – Norme Finali

40. Entrata in vigore

40.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

41. Norma Finale

41.1 Sino all'approvazione del nuovo Allegato "A" rimane in vigore il previdente Allegato "A" adottato con Delibera n. 101 del 07/10/2021 ai sensi dell'art 1 del previgente regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del comune di Loiano approvato con deliberazione di consiglio comunale n°14/2023.